

DECRETO MINISTERIALE n. 856 27 APRILE. 1989

Oggetto: Disposizioni integrative e modificative al DM 7 luglio 1960 n. 1235 concernente le Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli.

DIREZIONE CENTRALE V

DIVISIONE 56

Prot. n. 856 (56) 71.32.2

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO

VISTI gli artt. 95 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, con i quali il Ministro dei Trasporti viene autorizzato ad emanare norme regolamentari concernenti, rispettivamente, le modalità di svolgimento dell'esercizio e le modalità e la frequenza delle verifiche e prove periodiche per i servizi di pubblico trasporto disciplinati dal predetto decreto;

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti 7 luglio 1960, n. 1235, con il quale, sulla base della disciplina in vigore precedentemente all'entrata in vigore del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono state approvate le Prescrizioni Tecniche Speciali per la costruzione e l'esercizio delle funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli;

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti 8 settembre 1975, n. 8901, con il quale sono state modificate alcune disposizioni sulla durata in servizio delle funi portanti-traenti per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, contenute nelle Prescrizioni Tecniche Speciali approvate con decreto del Ministro dei Trasporti 16 giugno 1964, n. 1541;

RITENUTA l'opportunità di modificare alcune disposizioni sulla durata in servizio delle funi portanti-traenti anche per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli;

SENTITA la Commissione per le funicolari aeree e terrestri che si è espressa in materia con Voto n. 8 dell'8 giugno 1988;

DECRETA

Art. 1

I commi 7 ed 8 del paragrafo c) "Sicurezza delle funi" del capo 3 delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli, approvate con decreto del Ministro dei Trasporti 7 luglio 1960, n. 1235 sono sostituiti dai seguenti nuovi comma:

"Indipendentemente dalla riduzione di resistenza determinata al precedente comma 6, le funi devono essere tolte d'opera quando:

- dall'esame a vista risultino degradazioni tali (quali irregolarità evidenti di cordatura, fili allentati, corrosioni, eccessive riduzioni di diametro, rapido progredire delle rotture ecc.) da destare dubbi sull'efficienza delle funi;

- dall'esame interno magnetoinduttivo risultino rotture interne che, sommate a quelle esterne, facciano raggiungere il limite di resistenza, indicato al precedente comma 6, oppure corrosioni, evidenti od altri inconvenienti che possano destare dubbi sull'efficienza delle funi;

- siano trascorsi, per le funi tenditrici e per le funi di regolazione, 5 anni dalla rispettiva posa in opera.

Il mantenimento in opera delle funi portanti-traenti dopo la scadenza dell'8° anno dalla loro posa in opera rimane comunque subordinato alle condizioni seguenti:

- che la riduzione massima di resistenza non superi il

6%	dalla	scadenza	dell'8°	alla	scadenza	del	10°	anno	
5%	“	“	“	10°	“	“	“	12°	“
4%	“	“	“	12°	“	“	“	14°	“
3%	“	“	“	14°	anno	in	poi		

- che gli esami a vista e magnetoinduttivi diano affidamento sull'efficienza della fune”.

Art. 2

L'ultimo comma del paragrafo h "Verifiche e prove semestrali ed annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie" del capo 4 delle Prescrizioni Tecniche Speciali indicate all'art. 1 è sostituito dai seguenti comma:

“All’atto della messa in servizio e, successivamente, con frequenza annuale, deve essere effettuato un esame completo della fune portante-traente, comprendente:

- l'esame esterno a vista;
- l'esame interno mediante idoneo apparecchio magnetoinduttivo;
- l'esame del tratto interessato dall’impalmatura e, in particolare, in corrispondenza dei nodi, da espletare con le modalità speciali che saranno stabilite dal direttore d'esercizio d'intesa con il fabbricante della fune, tenuto conto del suo diametro e della sua formazione.

I risultati degli esami indicati al precedente comma, unitamente alle annotazioni ed osservazioni del direttore d'esercizio, devono essere registrati in apposito verbale e conservati presso l'impianto unitamente ai diagrammi degli esami interni elaborati dall'apparecchio magnetoinduttivo".

Roma, li 27 APRILE. 1989

IL MINISTRO